

Allegato "B" al Numero 11248 di repertorio  
Numero 6761 di raccolta  
**CONSORZIO SESTRILEVANTE in**  
**STATUTO**

TITOLO I

Costituzione –Denominazione –Durata –Sede –Scopo

**ART. 1**

**COSTITUZIONE E DENOMINAZIONE**

E' costituito, ai sensi dell'articolo 2602 e seguenti del Codice Civile, un Consorzio con attività esterna, denominato **SESTRILEVANTE in**.

Il Consorzio è costituito da imprese individuali o collettive.

Detto Consorzio potrà svolgere, direttamente e/o attraverso i propri uffici, attività anche nei confronti di terzi (ai sensi dell'art. 2612 c.c.).

**ART. 2**

**DURATA**

Il Consorzio ha durata fino a 31/12/2050 (trentuno dicembre duemilacinquanta); esso potrà essere prorogato od anticipatamente sciolto per espressa volontà dell'Assemblea, assunta con delibera straordinaria.

**ART. 3**

**SEDE**

Il Consorzio ha sede in Sestri Levante, via Portobello 12.

L'Organo Amministrativo ha facoltà di variare l'indirizzo sociale (sempre nell'ambito dello stesso Comune) nonché di istituire o sopprimere unità locali operative (quali filiali, succursali, uffici e dipendenze)

La sede non potrà trasferirsi altrove se non con delibera approvata dall'Assemblea dei Consorziati.

Il Consorzio è dotato della seguente casella di Posta Elettronica Certificata [sestrilevantein@pec.it](mailto:sestrilevantein@pec.it) la stessa potrà essere variata a discrezione del consiglio direttivo, previa modifica presso il Registro delle Imprese.

**ART. 4**

**SCOPO CONSORTILE**

**4.1** - Il Consorzio non ha scopo di lucro; opererà al fine di promuovere in Italia ed all'estero il territorio di Sestri Levante, l'immediato entroterra, ed il sistema delle attività produttive turistiche e dell'indotto turistico.

**4.2** - In particolare potrà svolgere le seguenti attività:

- a) La promozione delle aziende aderenti e del comune marchio consortile attraverso operazioni pubblicitarie e di marketing.
- b) Svolgere attività informativa e di orientamento del turista sul territorio.
- c) Gestire servizi locali attraverso accordi con aziende ed istituzioni
- d) Organizzare attività sul territorio per intrattenimento per il turista
- e) Organizzare corsi di formazione
- f) La creazione di gruppi d'acquisto e il porre in essere convenzioni con consorzi, istituti bancari, enti pubblici e privati, fornitori ed ogni altro operatore economico al fine di garantire ai consorziati condizioni vantaggiose per le loro attività commerciali e professionali;
- g) tenere incontri di studio, nominare commissioni tecniche, indire riunioni degli operatori interessati per dibattere tutti i problemi connessi alla vita economica e sociale;
- h) creare dei circoli di qualità e quant'altro ritenuto utile al fine di favorire l'innalzamento del livello qualitativo dei servizi offerti dai consorziati.
- i) la progettazione e la realizzazione di iniziative promozionali, commerciali e pubblicitarie di gruppo coinvolgendo tutte od alcune della aziende consorziate, partecipazione a



manifestazioni turistiche all'interno degli enti fiera sia in Italia che all'estero, nonché l'organizzazione e la partecipazione a qualsiasi attività promozionale in collaborazione con gli enti pubblici e privati, fondazioni e associazioni, il tutto nell'intento di valorizzare e diffondere la conoscenza e l'incentivazione qualitativa dei soci.

Il Consorzio, per il raggiungimento dell'oggetto consortile, potrà compiere tutte le operazioni finanziarie, commerciali, mobiliari e immobiliari, ritenute necessarie ed utili; svolgere attività di commercializzazione in genere, per conto delle imprese consorziate. Potrà, inoltre:

- compiere tutte le operazioni commerciali (comprese l'importazione e l'esportazione), industriali, mobiliari, immobiliari, bancarie e finanziarie con Banche, Istituti di Credito ed Organismi Comunitari, comprese l'accettazione ed il rilascio di garanzie, anche reali, avalli e fidejussioni in genere, che saranno ritenute necessarie ed utili per il conseguimento dello scopo consortile;
- espletare funzioni di intermediazione ed assistenza ai soci consorziati nel compimento di operazioni finanziarie, commerciali, mobiliari ed immobiliari, inerenti o connesse all'attività di impresa;
- compiere attività commerciale, di promozione, e pubblicizzazione in qualsiasi modo e tempo, anche attraverso la creazione di un club di prodotto;
- veicolare l'acquisto di prodotti di vario tipo per essere in seguito ceduti alle aziende consorziate o a terzi;
- ricercare sponsorizzazioni e presentare domanda per l'ottenimento di finanziamenti per il consorzio stesso o per le aziende aderenti.

Il consorzio potrà inoltre assumere partecipazioni od interessenze in altre società, imprese o consorzi ed altre organizzazioni, aventi oggetto analogo, connesso o complementare al proprio e potrà compiere tutti gli atti e stipulare tutti i contratti ritenuti necessari o semplicemente utili per il conseguimento dello scopo consortile.

## TITOLO II I Consorziati ART. 5

### DIRITTI ED OBBLIGHI DEI CONSORZIATI

I soggetti che intendono entrare a far parte del Consorzio devono presentare la domanda di ammissione per iscritto al Consiglio Direttivo, specificando la natura individuale o sociale dell'impresa, la sede della stessa nonché l'eventuale deliberazione societaria che autorizza tale richiesta e la qualità (legale rappresentante, procuratore, rappresentante o socio, ecc.) della persona che sottoscrive la domanda e l'attività esercitata dalla stessa.

Gli aspiranti Consorziati dovranno dichiarare di essere a conoscenza del contenuto dello statuto in vigore al momento della domanda, del codice etico in esso contenuto, nonché dell'eventuale regolamento interno e dovranno impegnarsi a rispettarli ed eseguirli integralmente. Sulle domande di ammissione decide il Consiglio Direttivo.

a) In caso di trasferimento dell'attività, a qualsiasi titolo effettuato, si trasferisce automaticamente anche la qualità di consorziato. In caso di cessione inter vivos, il consorziato cedente si impegna a far accettare all'acquirente la qualità di Consorzio con gli obblighi conseguenti; solo in caso contrario, il cedente rimarrà obbligato nei confronti del consorzio fino a quando non comunicherà l'intenzione di recedere, nei limiti come più avanti indicati.

b) In caso di cessazione dell'attività dell'impresa si perde la qualità di consorziato.

La qualifica di consorziato obbliga al pagamento delle quote consortili.

La quota di partecipazione al fondo consortile non è trasferibile a terzi, salvo i casi previsti dal corrente articolo.

Ogni consorziato ha diritto di:

- partecipare alle assemblee, esprimendo il proprio parere e votando secondo le norme stabilite nel presente statuto;
- eleggere ed essere eleggibile negli organi del Consorzio; il consorziato potrà indicare in vece sua un rappresentante ai fini dell'eleggibilità;
- utilizzare i servizi che il consorzio intende predisporre per il raggiungimento dell'oggetto consortile;
- partecipare al programma di attivazione, promozione e pubblicità che sarà disposto dall'organo Direttivo del Consorzio;

- recedere dal Consorzio, comunicando la propria intenzione di recedere mediante inoltro al Consiglio Direttivo di raccomandata A.R. o PEC, almeno tre mesi prima della chiusura dell'esercizio sociale.

Ogni Consorziato ha l'obbligo di:

- rispettare le norme del presente Statuto e dell'eventuale Regolamento Interno nonché delle direttive degli Organi Consortili;
- dare il proprio apporto, anche personale di iniziative ed idee per il buon esito delle campagne promozionali e pubblicitarie;
- contribuire secondo quanto stabilito nel presente Statuto alle spese per il raggiungimento degli obiettivi del Consorzio, anche per l'espletamento dei servizi resi nei confronti di tutti i Consorziati, ivi comprese le spese relative alla sede ed all'ufficio del Consorzio.

Non è consentita la rinuncia ai servizi, alle prestazioni ed alla partecipazione a determinate iniziative, per qualsiasi motivo anche per il sottrarsi al pagamento della eventuale relativa quota di contributo, che dovrà essere in ogni caso pagata, così come stabilito dagli organi consortili.

Il versamento dei contributi dovuti dai consorziati avviene secondo le modalità e i tempi stabiliti dal regolamento interno o in caso di sua mancata redazione annualmente dal Consiglio Direttivo.

Per il primo anno i pagamenti saranno effettuati all'atto della richiesta di adesione al consorzio. La stessa regola vale per i pagamenti dei nuovi consorziati che faranno richiesta di adesione durante l'esercizio sociale.

Nessun Consorziato può sottrarsi all'obbligo di provvedere ai versamenti di competenza, quand'anche rinunci, anche solo parzialmente, ad alcune attività e servizi del Consorzio.

L'attuazione da parte di un Consorziato di separate singole campagne pubblicitarie o promozionali, anche se comportanti beneficio indiretto per il Consorzio, non darà mai diritto a rimborsi da parte del Consorzio né a compensazione con quote ad esso dovute.

#### **ART. 5 bis CODICE ETICO**

I consorziati riconoscono tra i valori fondanti dell'associazione il rifiuto di ogni rapporto con organizzazioni criminali o mafiose e con soggetti che fanno ricorso a comportamenti contrari alla legge, il mancato rispetto di questi principi verrà sanzionato con l'immediata esclusione dal consorzio.

#### **ART. 6 ESCLUSIONE**

Oltre che nei casi previsti dalla legge, il Consiglio Direttivo può escludere il consorziato:

- a) che non è più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali o che abbia perduto i requisiti richiesti per la sua ammissione;
  - b) che, in qualunque modo, danneggia o tenta di danneggiare, moralmente e/o materialmente, il Consorzio o fomenti dissidi tra i consorziati;
  - c) che, senza giustificato motivo, declina il conferimento di incarichi e commesse o si rifiuta di partecipare a raggruppamenti tra consorziati o con terzi estranei per l'assunzione di incarichi;
  - d) che non osserva le disposizioni contenute nello statuto e nei regolamenti adottati e le deliberazioni legalmente prese dagli organi competenti;
  - e) che si rende moroso nel versamento dei contributi, a qualunque titolo dovuti e non adempie puntualmente agli obblighi assunti verso il Consorzio o verso nominativi proposti dal Consorzio stesso;
  - f) che svolge attività contrastante con gli scopi consortili od in concorrenza con gli stessi;
  - g) che è soggetto a procedure fallimentari, di amministrazione controllata e di liquidazione o in amministrazione straordinaria nonché dichiarato interdetto od inabilitato.
  - h) che non rispetta i principi contenuti nel codice etico (articolo 5 bis).
- Nei casi sub "d" ed "e", il consorziato inadempiente deve essere invitato, a mezzo di lettera raccomandata, all'adempimento e l'esclusione potrà avere luogo se l'inadempienza è protratta per quindici giorni da tale data.

In particolare, il mancato pagamento, entro un mese dalla scadenza, del versamento delle quote consortili annuali od eventuali altre richieste di contributi straordinari da parte dell'Assemblea, espone il Consorziato moroso al recupero coattivo delle somme dovute,

bre

illo,  
5/5,  
CO  
ire-

SE),  
nri-  
80,

PV)  
EL-  
estri

e in  
ON-  
999,

ega-  
ente  
ova

Se-  
nale  
O E  
Le-

rese  
Na-  
rese

Se-  
uale  
nbre

van-  
cf/ri  
con

ile in

arti-

e.

SE-

ante,  
risti-



maggiorate di una penale pari al 20%, oltre agli interessi, pari al tasso legale.

#### **ART. 7**

#### **ACCRESCIMENTO DELLE QUOTE**

Nei casi di recesso e di esclusione, la relativa quota di partecipazione al fondo consortile si accresce proporzionalmente a favore degli altri consorziati e nessuna somma, a qualsiasi titolo, è dovuta al consorziato receduto od escluso.

#### **ART. 8**

#### **REGOLAMENTO INTERNO**

I Consorziati si obbligano a rispettare l'eventuale Regolamento Interno, redatto dal Consiglio Direttivo ed approvato dall'Assemblea.

#### **TITOLO III**

#### **Patrimonio sociale**

#### **ART. 9**

#### **IL FONDO CONSORTILE**

Per il raggiungimento dell'oggetto sociale il Consorzio si dota di un Fondo.

Il fondo consortile è composto:

- a) dalle quote di ammissione;
- b) dai contributi consortili annuali, indicati nel regolamento interno o in caso di sua mancata redazione di anno in anno determinati dal Consiglio Direttivo, sulla base delle risultanze dei bilanci consuntivi e preventivi;
- c) dai contributi straordinari, eventualmente richieste per eventi o manifestazioni straordinarie, deliberate dall'Assemblea ;
- d) dai beni o valori posseduti e dai loro interessi o rendite;
- e) dalle penalità comminate ai consorziati, a norma del presente Statuto e/o Regolamento interno;
- f) dai contributi, che eventualmente saranno versati dallo Stato, dalla Regione, dalla Provincia, dal Comune e da altri enti locali e da privati;
- g) da ogni altra entrata, compresi anche eventuali rimborsi spese per servizi che il Consorzio dovesse prestare a favore di associati o di terzi e per eventuali sponsorizzazioni;
- h) dagli avanzi di gestione.

Il fondo Consortile garantisce le obbligazioni assunte verso i terzi. Qualora il Fondo consortile subisse delle perdite, l'Assemblea ordinaria ne potrà deliberare il suo reintegro da parte dei Consorziati.

Nessun Consorziato può avere una "quota di partecipazione" di ammontare inferiore ad euro 130,00 (centotrenta) né superiore al 20% (venti per cento) del fondo consortile.

I fondi di riserva sono indivisibili e non possono, pertanto, essere distribuiti, sotto qualsiasi forma, sia durante la vita del Consorzio che all'atto del suo scioglimento.

#### **TITOLO IV**

#### **Esercizio sociale - Bilanci**

#### **Art. 10**

#### **ESERCIZIO SOCIALE**

Ogni esercizio sociale inizierà il primo di gennaio e terminerà il 31 dicembre di ogni anno.

#### **Art. 11**

#### **BILANCI**

Alla chiusura di ciascun esercizio sociale, l'Organo Amministrativo provvede alla redazione del bilancio di esercizio consuntivo ed il bilancio preventivo per l'anno successivo, depositandoli presso la sede del Consorzio, almeno 15 giorni prima della riunione dell'Assemblea affinché ogni consorziato ne possa prendere visione

Il bilancio deve essere approvato dai soci, con decisione da adottarsi entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale oppure entro centoottanta giorni, qualora particolari esigenze, relative alla struttura ed all'oggetto della società lo richiedano.

Il Bilancio preventivo annuale, approvato dall'Assemblea, costituisce piena prova (anche ai sensi degli artt. 633, 634 e seguenti del c.p.c.) dell'esistenza e dell'ammontare del debito del consorziato e del suo obbligo di procedere al versamento.

In attesa dell'approvazione del Bilancio Preventivo dell'anno in corso è consentito al Consiglio Direttivo di utilizzare per ogni mese un dodicesimo (1/12) del Bilancio preventivo dell'anno

precedente.

Il Consorzio non ha scopo di lucro e non può, quindi, distribuire utili sotto qualsiasi forma ai consorziati. L'Assemblea determinerà la destinazione dell'eventuale utile nel rispetto della normativa vigente.

**TITOLO V**  
**Organi del Consorzio**  
**Art. 12**  
**ORGANI DEL CONSORZIO**

Sono organi del Consorzio:

- l'Assemblea dei Consorziati;
- il Consiglio Direttivo;
- Presidente ed il Vicepresidente del Consiglio Direttivo;
- il Direttore (se nominato);
- il Collegio dei Probiviri (se nominato);
- il Collegio dei Revisori (se nominato).

**Art. 13**  
**L'ASSEMBLEA**

L'Assemblea è formata da tutti i Consorziati, che abbiano versato la quota di ammissione al Consorzio e pagato il loro contributo annuale.

Ogni consorziato ha diritto ad un voto, qualunque sia il valore della sua quota di partecipazione.

L'assemblea regolarmente costituita rappresenterà tutti i consorziati, i quali rimarranno obbligati in forza delle deliberazioni prese da questa in conformità alla legge ed al presente Statuto.

La convocazione avviene mediante avviso spedito a ciascun consorziato almeno 8 (otto) giorni prima dell'adunanza mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento ovvero con qualsiasi mezzo idoneo e/o sistema che consenta un riscontro dell'avvenuta spedizione e del relativo ricevimento (compresi fax e posta elettronica).

L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza e l'ordine del giorno che sarà trattato; può essere, inoltre, indicata la data dell'eventuale seconda convocazione, che dovrà fissarsi non oltre i successivi 8 (otto) giorni e che non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima.

L'Assemblea è convocata dal Presidente di sua iniziativa o su richiesta di tanti Consorziati che rappresentino almeno il 30% dei Consorziati stessi. In tale seconda ipotesi il Presidente convoca l'Assemblea entro 30 giorni dalla richiesta, con l'ordine del giorno indicato dai richiedenti.

Le assemblee sono presiedute dal Presidente del Consiglio Direttivo od, in caso di assenza od impedimento, dal Vice Presidente.

Le funzioni di segretario sono svolte da una persona scelta dal Presidente dell'Assemblea tra i consorziati, fatta eccezione nei casi in cui sia necessaria l'assistenza di un Notaio.

L'assemblea potrà deliberare soltanto sugli argomenti posti all'ordine del giorno, salvo che siano presenti o rappresentanti tutti i Consorziati, nonché tutti i componenti del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Revisori e del Direttore (se nominati). Tuttavia, in tale ipotesi, ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente formato.

Il verbale delle assemblee, firmato dal Presidente dell'assemblea e dal Segretario, è riportato su apposito libro, che resta a disposizione dei consorziati.

Il verbale deve riportare tra l'altro, il nome dei consorziati presenti o rappresentati per delega.

L'assemblea è ordinaria o straordinaria.

L'Assemblea Ordinaria:

- approva il bilancio consuntivo e preventivo;
- approva l'eventuale regolamento Interno;
- approva la ripartizione delle spese effettuate secondo le norme statutarie e regolamentari;
- nomina e revoca i membri del Consiglio Direttivo del Consorzio;
- nomina e revoca i membri del Collegio dei Revisori (se nominato);
- nomina e revoca i membri del Collegio Probiviri (se nominato);
- delibera su ogni altra questione attinente la vita del Consorzio, che venga sottoposta al



bre

illo,  
5/5,  
CO  
ire-

SE),  
nri-  
80,

PV)  
EL-  
stri

e in  
ON-  
999,  
aga-  
ente  
ova  
Se-  
nale  
O E  
Le-

rese  
Na-  
rese

Se-  
uale  
nbre

van-  
cf/ri  
con

le in

arti-

e.

SE-

ante,  
risti-



suo esame;

- suggerisce direttive programmatiche e finanziarie dell'attività del Consorzio al Consiglio Direttivo, per il miglior raggiungimento degli scopi consortili;

L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale e comunque ogni qualvolta sia ritenuto utile ed opportuno.

B) L'Assemblea Straordinaria:

- delibera sulle modifiche dello Statuto del Consorzio; sulla sua trasformazione; sul suo scioglimento e sulla sua liquidazione nonché su ogni altra competenza ad essa attribuita dalla legge.

C) Costituzione e "quorum deliberativi": l'assemblea ordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno il 50% dei consorziati e delibera a maggioranza dei presenti. In seconda convocazione, è sempre validamente costituita e delibera a maggioranza dei presenti.

Per la convocazione della Assemblea Straordinaria valgono le stesse modalità previste per quella ordinaria.

L'assemblea straordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno il 60% dei consorziati e delibera a maggioranza dei presenti. In seconda convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno il 30% dei consorziati e delibera a maggioranza dei presenti.

Ogni Consorziato può farsi rappresentare in assemblea con delega libera.

In caso di Consorziati persone giuridiche potranno farsi rappresentare mediante delega scritta, rilasciata dal legale rappresentante della società o dell'ente.

Ogni consorziato non potrà essere portatore di più di due deleghe.

Le riunioni dell'Assemblea potranno tenersi per decisione del Consiglio direttivo anche fuori dalla sede del consorzio purché nell'ambito dello stesso comune o ad una distanza massima di 30 km dalla sede consortile.

#### **Art. 14 CONSIGLIO DIRETTIVO**

Il Consiglio Direttivo è l'organo incaricato della gestione e della amministrazione ordinaria del Consorzio (salvo quanto riservato alla competenza dell'Assemblea).

Esso ne gestisce i fondi, nel rispetto di quanto deliberato dall'assemblea e di quanto previsto dallo statuto per il raggiungimento dell'oggetto consortile.

Il Consiglio Direttivo dura in carica 3 (tre) anni; sarà composto da un numero di membri non inferiore a 3 (tre) e non superiore ad 11 (undici); essi sono rieleggibili.

Non può essere nominato fra i membri del consiglio direttivo chi abbia rivestito negli ultimi cinque anni incarichi politici; l'assunzione di incarichi politici sarà causa di decadenza dalla qualità di consigliere. Ai fini del presente comma si intendono per incarichi politici: incarichi ufficiali di partito, cariche elettive a livello comunale e superiore e candidature alle medesime; il tutto limitatamente al territorio della Regione Liguria.

Il Consiglio Direttivo in particolare, può:

- decidere sulle richieste di ammissione dei nuovi consorziati;
- decidere sulla esclusione dei consorziati;
- redigere l'eventuale regolamento interno;
- assumere o licenziare impiegati e/o operai;
- conferire incarichi a tecnici e professionisti o società di servizi;
- curare la riscossione, anche coattiva, dei contributi e dei corrispettivi dovuti al Consorzio;
- predisporre il Bilancio consuntivo dell'esercizio sociale;
- predisporre il Bilancio preventivo, sulla base del quale fissare le quote consortili annuali;
- stipulare contratti di appalto, finanziamento e mutuo, previa delibera conforme dell'assemblea ordinaria;
- stipulare convenzioni con la Pubblica Amministrazione, Enti Privati e Istituti di Credito;
- eseguire i pagamenti necessari per lo svolgimento della propria attività e per l'attuazione dell'oggetto sociale;
- curare la regolare tenuta dei libri sociali e fiscali nonché della contabilità e di tutti i documenti riguardanti il Consorzio;
- convocare, quando lo ritiene opportuno, l'assemblea.

In caso di dimissioni o decadenza di un consigliere subentrerà, fino alla successiva assemblea, il primo dei non eletti.

Il Consiglio si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario od opportuno, o su richiesta scritta di almeno un terzo dei componenti.

La convocazione del consiglio direttivo deve avvenire a mezzo lettera raccomandata (anche a mano) telegramma, fax o posta elettronica, spediti almeno 5 (cinque) giorni prima della riunione; deve contenere il luogo la data e l'ora della riunione nonché l'ordine del giorno.

Il Consiglio è validamente costituito quando sono presenti la maggioranza dei consiglieri. Le delibere si intendono validamente assunte a maggioranza assoluta dei voti ed in caso di parità prevale il voto del Presidente. Il consiglio è presieduto dal Presidente e delle sedute è redatto un verbale da cui risultino le dichiarazioni rese e le deliberazioni assunte.

Il Consigliere che non partecipa alle riunioni del Consiglio, senza giustificato motivo, per due volte consecutive può essere dichiarato decaduto e gli subentra il primo dei non eletti.

Il consorziato moroso, membro del Consiglio Direttivo, decorsi trenta giorni dalla messa in mora è sospeso dalla carica (dalla quale può venire dichiarato decaduto con delibera dell'Assemblea dei consorziati) qualora non regolarizzi la propria posizione, entro la prima seduta successiva del Consiglio.

Ai consiglieri può essere attribuito un compenso, da approvarsi dalla Assemblea del Consorzio, per le attività svolte nell'interesse del Consorzio stesso, oltre al rimborso delle spese sostenute nell'esercizio della carica, se debitamente documentate.

#### **ART. 15**

##### **IL PRESIDENTE E IL VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO**

Il Presidente del Consiglio Direttivo (che è anche Presidente del Consorzio) convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea e del Consiglio stesso; adempie a tutti i compiti che gli vengono affidati ed esercita i poteri e le facoltà che gli sono attribuite dal presente statuto.

Al Presidente del Consiglio Direttivo spetta la firma e la legale rappresentanza del Consorzio nei confronti dei consorziati e dei terzi ed in giudizio.

In caso di assenza o impedimento del Presidente, le sue funzioni sono esercitate dal Vicepresidente, la cui firma fa fede nei confronti di chiunque, dell'assenza o dell'impedimento del Presidente.

Il Consiglio Direttivo, oltre il Presidente ed il Vice Presidente, potrà nominare un Tesoriere, con la esclusiva funzione di provvedere alla gestione finanziaria del Consorzio.

Il Presidente ed il Vicepresidente durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili.

#### **ART. 16**

##### **IL COLLEGIO DEI REVISORI**

Se nominato, il Collegio dei Revisori, si compone di tre membri effettivi e due membri supplenti, eletti dall'Assemblea, che ne nomina anche il Presidente.

Al Collegio dei Revisori, si applicano le norme del Codice Civile, che disciplinano il Collegio Sindacale delle Società per Azioni.

I revisori durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili.

#### **ART. 16 BIS**

##### **IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI**

Se nominato, il Collegio dei Probiviri, si compone di tre membri effettivi e due membri supplenti, eletti dall'Assemblea, che ne nomina anche il Presidente.

Esso ha il compito di decidere sul rispetto delle norme statutarie e di dirimere eventuali controversie tra i singoli Soci.

I Probiviri durano in carica tre anni e sono rieleggibili alla scadenza del mandato. Il Collegio dei Probiviri deciderà, a maggioranza, entro 90 (novanta) giorni, in modo irrevocabilmente vincolativo per le parti, come arbitro irrituale, con dispensa da ogni formalità di procedura ed, eventualmente, anche dall'obbligo del deposito del lodo.

#### **Art. 17**

##### **DIRETTORE DEL CONSORZIO**

L'esecuzione delle delibere e la direzione del Consorzio possono essere affidate ad un eventuale Direttore, con le facoltà, le attribuzioni ed i poteri determinati dal Consiglio Direttivo, che ne dispone la nomina e la revoca.

Il Direttore partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni della Assemblea e del Consiglio Direttivo.

nbre

ello,  
5/5,  
CO  
ure-

GE),  
:nri-  
80,

(PV)  
IEL-  
estri

te in  
ON-  
999,  
aga-  
ente  
ova  
Se-  
nale  
O E  
Le-

rese  
Na-  
rese

Se-  
uale  
nbre

van-  
cf/ri  
con

ile in

arti-  
e.

SE-

ante,  
risti-

La carica di Direttore può essere assunta da un Consorziato o da un membro del Consiglio Direttivo, in questo caso conserva lo spettante diritto di voto.

TITOLO VI

Scioglimento e liquidazione

Art. 18

**SCIOGLIMENTO DELLA SOCIETA'**

Lo scioglimento è disciplinato dall'art. 2611 del c.c.. In tal caso l'Assemblea determinerà le modalità di liquidazione e nominerà uno o più liquidatori, stabilendone i poteri e la retribuzione. Il Patrimonio consortile residuale, una volta effettuato il pagamento di tutte le passività ed il rimborso ai consorziati delle quote di partecipazione al fondo consortile (in misura non superiore all'apporto iniziale) verrà devoluto (con deliberazione dell'Assemblea straordinaria) ad organismi aventi scopi consortili o finalità analoghi o strumentali a quelli del Consorzio.

TITOLO VII

Disposizioni generali

Art. 19

**DISPOSIZIONI DI LEGGE**

Per quanto non espressamente stabilito nel presente Statuto si fa espresso richiamo alle norme del Codice Civile ed alle norme di legge in materia.

IN ORIGINALE F.TO:

BARBARA BUONO  
MARCELLO MASSUCCO  
PIER ENRICO DALL'ORSO  
RODOLFO LAURI  
ALESSANDRO MASSA  
BO ENRICO  
MASSUCCO NADIA  
MAZZOLI NATALIA  
LANDUCCI LINA CARMEN  
ANDREA HENRIQUET  
UGO BECHINI NOTARO

Copia conforme  
dell'originale  
registrato

a Genova il 30 APRILE 2012  
al numero 6808 SORW ET  
esatti euro 324,00  
Genova, addì 27 maggio 2012

Esente da bollo per  
gli usi consentiti  
dalla Legge

